



OGGETTO: Campagna antincendi estivi 2016.

22 APR 2016

ORDINANZA N. 7 DEL

IL SINDACO

Ravvisata la necessità, durante la stagione estiva, di provvedere con criteri uniformi alla prevenzione degli incendi nelle campagne e nei luoghi o depositi di materie infiammabili in dipendenza di accensioni od esplosioni;

Visti gli artt. 17, 57 e 29 del T.U. della Legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773;

Visti gli artt. 71 e 73 della Legge sui LL.PP. 20 marzo 1865 n. 2248 all.F;

Visti gli artt. 423, 423 bis, 424, 425 e 449 del Codice Penale;

Vista la L.R. 6 aprile 1996, n.16, come modificata ed integrata dalla L.R. 14 aprile 2006, n.14;

Vista la Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353;

Visto il D. lgs. N. 205/2010;

VISTO il comma 8 dell'art. 14 del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, con la quale viene modificato l'art. 256 - bis del Decreto Legislativo 152/2006 (codice ambientale), relativo alla combustione illecita di rifiuti, prevedendo che tali disposizioni non si applicano al materiale agricolo e forestale derivanti da sfalci, potatura o ripuliture in loco, nel caso di combustione in loco delle stesse;

ORDINA

Dal 1 giugno al 30 settembre 2016

1) Tutti i proprietari o conduttori di lotti di terreno all'interno del centro abitato, o nelle immediate vicinanze, hanno l'obbligo di eseguire il decespugliamento e la ripulitura degli stessi, mantenendoli sgombri da cespugli ed erbe secche, nonché da altra materia combustibile.

2) Tutti i proprietari o conduttori di fondi limitrofi alle strade ed alle trazzere ricadenti nel territorio comunale, hanno l'obbligo di eseguire il decespugliamento e la ripulitura dei loro terreni, mantenendoli sgombri da cespugli ed erbe secche, nonché da altra materia combustibile, fino a metri 20 dal ciglio stradale. Tale distanza deve essere raddoppiata lungo gli stradali dove sono in corso lavori di bitumazione. Gli inadempienti saranno considerati responsabili di danni che dovessero verificarsi per inosservanza di tale disposizione e indipendentemente da ogni altra sanzione di legge, saranno denunciati ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

3) E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di:

- accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici in aree boschive cespugliose, nei campi ove vi siano covoni, nei luoghi destinati a depositi di materie infiammabili, o in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- usare motori, fornelli ed inceneritori che producono faville o brace nelle aree boschive, cespugliose o in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- fumare, nonché, gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigarette o qualunque tipo di materiale acceso, nei boschi e nelle aree in presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, ecc..;

- effettuare fermate degli automezzi a caldo in prossimità di materiale vegetale secco o di altro materiale soggetto ad infiammarsi;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste o solennità, in aree diverse da quelle individuate ed autorizzate, dalla Commissione Tecnica Provinciale per le Sostanze Esplosive, con verbale di sopralluogo del 13 marzo 2009 e del 12 aprile 2011.

4) E' consentito l'uso di macchine operatrici per le lavorazioni agricole, a condizioni che vengano osservate le seguenti norme:

- il tubo di scarico dei motori termici deve essere munito di schermo parafaville;
- il combustibile per le macchine operatrici deve essere posto in aree ripulite dal materiale vegetale, nelle quali è assolutamente vietato fumare o accendere fuochi;
- il rifornimento delle macchine deve essere fatto a motore spento;
- sulle macchine operatrici devono essere collocati idonei estintori;

5) Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prodigarsi, nei limiti del possibile e con ogni dovuta cautela, affinché si agevoli l'operato del personale impegnato nelle eventuali fasi di spegnimento di un incendio nelle campagne e nei boschi.

6) Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia, le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria della somma variabile da € 51,65 ad € 258,23 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come prescritto dall'art. 40, comma 3° della L.R. n. 16/96 e come previsto anche dall'art. 10 del Regolamento Comunale sulle modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 dell'8 ottobre 2008, ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo. In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette, verrà applicata la sanzione pecuniaria massima.

7) Chiunque avvisti un incendio ha l'obbligo di dare comunicazione al Corpo Forestale o ai Vigili del Fuoco o alla Polizia Municipale o all'Ufficio Comunale di Protezione Civile, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri:

N. 115- Vigili del Fuoco; **N. 1515-** Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale;


N. 0933326310- Distaccamento Forestale Caltagirone; **N. 095661036-3351240103-** Comando Polizia Municipale; **N. 3351240101-** Ufficio Comunale di Protezione Civile

8) Il locale Comando di Polizia Municipale, tutti gli Agenti della Forza Pubblica, il Corpo Forestale ed i Vigili del Fuoco, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

- Che copia delle presente ordinanza, venga trasmessa a : Prefettura di Catania; Distaccamento Forestale di Caltagirone; Comando dei Vigili del Fuoco di Catania; Comando Polizia Municipale Locale; Comando Stazione Carabinieri Locale; Ufficio Tecnico Locale; Provincia Regionale di Catania; Polizia Provinciale di Catania, nonché notificata ai proprietari dei fondi di aree incolte adiacenti i cigli stradali o trazzere ricadenti nel territorio comunale, **che saranno individuati dal personale dell'U.T.C. tramite il catasto urbano e segnalati al Comando di Polizia Municipale che provvederà alla diffida per la pulitura e la successiva applicazione delle sanzioni, in caso di inadempienza;**

- Sia data massima diffusione mediante pubblicazione all'albo pretorio e affissione presso i pubblici esercizi, negli esercizi commerciali ed artigianali.



IL SINDACO
Geom. Giuseppe Grasso